REGOLAMENTO

DI

GESTIONE DEL FONDO RISCHI FUGHE ACQUA

			82
Indice		pag.	1
Premessa		pag.	3
Art.1	Definizioni	pag.	3
Art.2	Esclusioni	pag.	3
Art.3	Procedure per l'attivazione del fondo	pag.	4
Art.4	Ricalcolo annualità non omogenee	pag.	4
Art.5	Importo rimborsabile	pag.	Ę
Art.6	Decorrenza e termini della copertura	pag.	Ę
Art.7	Misura e pagamento della quota di adesione	pag.	Ę
	Adeguamento quota di adesione	pag.	Ę
5000 AND SEE	Revoca del servizio di gestione fondo	pag.	ţ
	Premessa Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6	Art.1 Definizioni Art.2 Esclusioni Art.3 Procedure per l'attivazione del fondo Art.4 Ricalcolo annualità non omogenee Art.5 Importo rimborsabile Art.6 Decorrenza e termini della copertura Art.7 Misura e pagamento della quota di adesione Art.8 Adeguamento quota di adesione	Premessa pag. Art.1 Definizioni pag. Art.2 Esclusioni pag. Art.3 Procedure per l'attivazione del fondo pag. Art.4 Ricalcolo annualità non omogenee pag. Art.5 Importo rimborsabile pag. Art.6 Decorrenza e termini della copertura pag. Art.7 Misura e pagamento della quota di adesione pag. Art.8 Adeguamento quota di adesione pag.

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 27 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Polesine con Deliberazione n. 10 del 20.07.2016, Polesine Acque S.p.A., si obbliga a rimborsare all'Utente aderente al fondo rischi fughe acqua, di seguito denominato Fondo, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, le somme accertate per perdite d'acqua a valle del contatore.

Art.1 - Definizioni

La fuga d'acqua deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore in uso ad un'utenza attiva di tipo domestico o non domestico fino a 500 mc/anno

La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto idraulico interrata o sepolta ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e/o evidente.

Sono escluse dalla definizione di fuga le perdite ed i consumi da non perfetto funzionamento dei rubinetti, degli impianti di utilizzazione e dei dispositivi di scarico. La perdita d'acqua, per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, deve aver fatto registrare un consumo superiore a due volte il consumo medio registrato nell'anno precedente, rapportato al periodo entro il quale si è verificato l'evento.

Nei casi di nuove utenze o assenza di dato storico la perdita deve far registrare un consumo superiore al doppio del consumo calcolato, per i domestici sulla base dei componenti il nucleo familiare (n. componenti x 150 litri/giorno per i residenti 20 litri/giorno per i non residenti) e per le utenze non domestiche facendo riferimento ad un periodo significativo di lettura successivo alla riparazione.

Art.2 - Esclusioni

Al presente Fondo possono aderire sele le utenze di tipo domestico e non domestiche con consumi annui fino a 500 mc., mentre le altre tipologie di utenza verranno regolate secondo quanto stabilito dall'art. 27 del Regolamento. L'adesione avviene mediante compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet di Polesine Acque (www.polesineacque.it) o inviando richiesta scritta a mezzo posta all'indirizzo della sede della Società in Via Benvenuto Tisi da Garofolo 11 – 45100 – Rovigo o al fax (0425 410403) o e-mail (info@polesineacque.it).

Art.3 - Procedure per l'attivazione del Fondo

L'Utente che rilevi una fuga dell'impianto per la quale può beneficiare del Fondo, dovrà inviare a Polesine Acque S.p.a, ad avvenuta esecuzione della riparazione, apposito modulo di autocertificazione (mod.08) scaricabile dal sito web <u>www.polesineacque.it</u> inserendo obbligatoriamente data esecuzione lavori e lettura di fine riparazione, e se in possesso, copia di documento attestante i lavori di riparazione eseguiti, rilasciata da Impresa abilitata (art. 3 DM 37/2008). Polesine Acque S.p.a., si riserva di verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori citati, mentre l'Utente è tenuto, comunque, a conservare idonea documentazione fotografica nel caso di opere non ispezionabili per almeno dodici mesi.

La bolletta, se già emessa, relativa al consumo comprensivo della perdita verrà riconteggiata addebitando all'Utente la quota di acqua pari a due volte il consumo medio registrato nel periodo come definito al precedente art.1, applicando le tariffe in vigore. In considerazione-delle fatturazioni emesse in acconto e per non penalizzare i clienti i giorni massimi di competenza per il ricalcolo dello sgravio sarà effettuato in base al gruppo di fatturazione di appartenenza. (es:120 per i quadrimestrali)

Per quanto riguarda la quota di fognatura e depurazione resteranno a carico del cliente il quantitativo generato dal consumo medio giornaliero per il periodo di riferimento.

Il Fondo farà fronte alla differenza tra l'importo della fattura originaria e quella ricalcolata ed addebitata all'Utente.

Potranno essere riconteggiate bollette la cui denuncia di fuga avvenga, a cura dell'Utente, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della fattura stessa; oltre tale termine l'Utente non potrà beneficiare del Fondo Fughe per i volumi fatturati nella bolletta scaduta.

Art.4 - Ricalcolo annualità non omogenee

Nel caso di eventi estesi a più annualità, qualora l'Utente abbia aderito al Fondo solo per una di queste, l'applicazione del riconteggio avverrà esclusivamente per il periodo di adesione al Fondo rapportando ad esso, proporzionalmente, i consumi registrati tra la denuncia di fuoriuscita e la precedente lettura ricadente nell'annualità coperta dal Fondo. La quota parte di consumo anomalo ascrivibile al periodo ricadente nell'annualità in cui l'Utente non ha aderito al Fondo sarà riconteggiata secondo quanto previsto all'art.27 del Regolamento vigente.

Art. 5 - Importo rimborsabile

La quota fondo acqua massimo rimborsabile all'utente è di € 5000,00, la parte eccedente rimane a carico dell'utente medesimo senza addebito dei corrispettivi di fognatura e depurazione.

La bolletta ricalcolata dopo lo sgravio non potrà essere comunque inferiore ai 100 €.

Art. 6 - Decorrenza e termini della copertura.

La copertura ha validità dal giorno della sottoscrizione ed avrà termine nel momento in cui, per qualsiasi causa, viene a cessare il contratto di utenza o su revoca scritta da parte del cliente

Art. 7 - Misura e pagamento della quota di adesione.

La quota annuale di adesione al Fondo è di € 9,50 importo fuori campo IVA per Utente o per ogni concessione se l'utenza è condominiale. La quota annuale di adesione verrà addebitata da Polesine Acque S.p.a. in frazioni uguali sul ciclo di fatturazione in uso.

Art.8 - Adequamento quota di adesione

La quota potrà essere aggiornata contestualmente alle risultanze economiche a consuntivo del Fondo previa acquisizione del parere favorevole dell'Autorità d'Ambito e puntuale comunicazione agli Utenti.

Art.9 - Revoca del servizio di gestione Fondo

Polesine Acque S.p.a., qualora accerti : difficoltà eccessive di applicazione, impedimenti fiscali, legislativi e/o risulti eccessivamente onerosa la quota da porre a carico degli aderenti; si riserva, previo assenso dell'Autorità d'Ambito e comunicazione agli Utenti, la facoltà di revocare il servizio di gestione del Fondo di cui al presente Regolamento.